

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81
del 22-12-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE, DAL 1° GENNAIO 2024, DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLE AREE DESTINATI AI MERCATI E ALLE FIERE

L'anno duemilaventitre addì 22 del mese di Dicembre alle ore 12:30 nell'Ufficio del Sindaco della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Sig. TENCI TULLIO (SINDACO)

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
TENCI TULLIO	SINDACO	X	
SCEVOLI MARTA		X	
PAPALINI MAURO		X	

Presenti 3
Assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO Comunale **AMBROGI FEDERICA** incaricato della redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

DATO ATTO che con precedente deliberazione consiliare in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di

corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 26/03/2021

VISTO il Regolamento del nuovo Canone Unico Patrimoniale di concessione Autorizzazione o esposizione Pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 26/03/2021;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data 06/08/2020;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere tecnico favorevole il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) ed il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

D E L I B E R A

- DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, le quali si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle aree destinate al mercato, come risultanti dal prospetto denominato "Allegato A", il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI DARE ATTO** che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari, contenuti nell' "Prospetto A" del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale e delle aree destinate al mercato;
- DI DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- DI DICHIARARE**, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in merito alla proposta entro riportata il seguente parere:

A) AI FINI DELLA REGOLARITÀ TECNICA:

PARERE Favorevole

Li 22-12-2023

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE

(BARTOLOZZI STEFANIA)

A) AI FINI DELLA REGOLARITÀ CONTABILE:

PARERE Favorevole

Li 22-12-2023

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

(BARTOLOZZI STEFANIA)

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
TENCI TULLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICA AMBROGI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

È pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line – come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 25-01-2024 al 09-02-2024.

IL MESSO _____
Castell'Azzara, li 25-01-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICA AMBROGI

=====

=

È stata comunicata, con lettera n. _____ in data 25-01-2024 ai capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 D. Lvo 267/00.

È stata comunicata alla prefettura di Grosseto prot. _____ n. _____ del 00-00-0000 per effetto del D. Lvo 267/00 art. 235.

=====

=

=====

=

[X] È divenuta esecutiva il giorno 04-02-2024 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

[X] È stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00;

Castell'Azzara, li 04-02-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICA AMBROGI